

Dicembre 2012

di Antonia Verna, Antonello Lupo e Giuseppe Battaglia

**DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N. 179**

**Sezione IX – Misure per la Nascita e lo Sviluppo di Imprese Start Up Innovative**

**DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA E NOVITÀ IN MATERIA FISCALE**

**Art. 29**

**Incentivi all'investimento in start-up innovative**

<u>COMMI</u>	<u>COMMENTI</u>
<p>1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.</p>	
<p>2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.</p>	
<p>3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</p>	<p>Nella formulazione attuale della norma è previsto che la cessione anche parziale dell'investimento dà luogo alla decadenza integrale del beneficio fiscale. Al riguardo, in sede di conversione in legge del Decreto sarebbe auspicabile introdurre un meccanismo di decadenza dal beneficio fiscale (e per l'effetto di recupero a tassazione dell'Irpef non versata) di tipo "proporzionale" commisurato cioè all'ammontare effettivo della partecipazione oggetto di trasferimento.</p> <p>Al riguardo sarebbe opportuno che il legislatore fornisse specifici chiarimenti anche in sede di</p>

	redazione del decreto ministeriale attuativo di cui al comma 8.
<p>4. <i>Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.</i></p>	<p>In un'ottica agevolativa per le imprese investitrici, in sede di conversione in legge del Decreto, la deduzione fiscale in commento potrebbe essere estesa anche ai fini della determinazione della imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Il riferimento alla "somma investita nel capitale sociale" della start up innovativa appare fortemente limitativo rispetto alla vasta gamma di opportunità di investimento offerte alla start up in base alla legislazione vigente. In particolare, sulla base dell'attuale formulazione del Decreto, non sarebbero agevolabili, ad esempio, gli investimenti effettuati mediante strumenti finanziari che garantiscono esclusivamente diritti di partecipazione ai risultati economici dell'emittente o dello specifico affare in relazione al quale sono stati emessi, che per loro natura andrebbero imputati a voci di patrimonio netto distinte dal capitale sociale. Inoltre dovrebbe essere chiarito se risultino agevolabili le somme versate dai nuovi soci a titolo di sovrapprezzo che, sebbene da un punto di vista contabile sono imputate in un'apposita riserva di patrimonio netto distinta dal capitale sociale, tuttavia rappresentano per la start up innovativa risorse finanziarie immediatamente disponibili.</p> <p>Simili chiarimenti potrebbero anche essere forniti in sede di redazione del decreto ministeriale attuativo di cui al comma 8.</p>
<p>5. <i>L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.</i></p>	<p>In sede di conversione in legge del Decreto sarebbe auspicabile introdurre un meccanismo di decadenza dal beneficio fiscale (e per l'effetto di recupero a tassazione dell'IRES non versata) di tipo "proporzionale" commisurato cioè all'ammontare effettivo della partecipazione oggetto di trasferimento.</p>
<p>6. <i>Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.</i></p>	
<p>7. <i>Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento</i></p>	

<i>della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.</i>	
<i>8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.</i>	
<i>9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.</i>	

### Art. 31.

#### Composizione e gestione della crisi nell'impresa startup innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo

<u>COMMI</u>	<u>COMMENTI</u>
<i>1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</i>	
<i>2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.</i>	
<i>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.</i>	
<i>4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a</i>	In sede di conversione in legge del Decreto il legislatore dovrebbe chiarire definitivamente se il momento della perdita dei requisiti della start up innovativa è rappresentato (i) dalla data della relativa comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese oppure, in alternativa, (ii) dalla data di cancellazione della start up innovativa dalla apposita sezione speciale. Al riguardo si segnala che la soluzione di cui al precedente punto (ii) sarebbe preferibile e più coerente con l'attuale formulazione del Decreto: infatti, poiché l'art. 31, comma 4, del Decreto fa riferimento alle risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese, sembrerebbe desumersi che alla cancellazione della start up innovativa dalla sezione

<p><i>responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.</i></p>	<p>speciale del registro delle imprese sia attribuibile un'efficacia di tipo costitutivo sotto il profilo della perdita della qualifica di start-up innovativa.</p>
<p><i>5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</i></p>	